

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento notai in esercizio - avviso di concorso del 31 maggio 2013

Con D.D. 27 giugno 2014 il notaio Perone Pacifico Stefano è trasferito nella sede di Massa Lubrense (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti a pena di decadenza.

14A05163

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato concernente l'etichettatura dei medicinali veterinari a base di stupefacenti.

Con l'entrata in vigore del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014, n. 79 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 2014), recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono inseriti in cinque tabelle.

Nelle prime quattro sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.

Nella quinta, Tabella Medicinali, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, e contiene l'elenco dei medicinali in ordine decrescente in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso. I medicinali indicati per la terapia del dolore, restano inclusi nell'Allegato III Bis.

Per effetto delle modifiche apportate dalla suddetta legge, pertanto, le aziende titolari di AIC di medicinali veterinari soggetti alle sopracitate modifiche devono richiedere una variazione degli stampati illustrativi, che alla voce «Modalità di dispensazione» riportino la dicitura: «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica (indicare il tipo di ricetta). Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modificazioni, tabella dei medicinali sezione (indicare se A, B, C, D o E).

Restano invariate le disposizioni stabilite per alcune tipologie di medicinali riportate nel DM 28 luglio 2009 «Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario», per le quali quando è prevista anche la detenzione esclusiva da parte del medico veterinario, risulta vietata la vendita al pubblico.

14A05007

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di registrazione della Indicazione Geografica Protetta «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dalla AssoCantuccini con sede presso C/o Confindustria Toscana, piazza della Repubblica n. 6, 50123 Firenze, e acquisito inoltre il parere della Regione Toscana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ANNESSE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Cantuccini Toscani /Cantucci Toscani

Art. 1 Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente Disciplinare di produzione.

Art. 2 Descrizione del prodotto

La denominazione «Cantuccini Toscani»/«Cantucci » è il nome del prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione di un impasto a base di farina, mandorle dolci naturali intere (non pelate), zucchero, uova, burro, miele, successivamente cotto in forno.

Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto presenta una forma tradizionale caratteristica semi - ovale, ottenuta dal taglio in diagonale del filone dopo la cottura ed un peso non superiore a 15 grammi al pezzo.

